

**Pene e Sistema penitenziario – Sospensione condizionata della pena (c.d.indultino) – Condizioni-  
Concessione - a condannati per un delitto di cui all'art.4bis L.354/75- Esclusione - Fattispecie.  
(Ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Torino n.1400/05RG dd. 6.4.05).**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
per il distretto della Corte di Appello di  
T O R I N O**

N. 1400/05 RG

**in persona dei Signori:**

Dott. Fabio FIORENTIN - Presidente  
Dott.ssa Isabella FIGIACONI - Magistrato di Sorveglianza  
Dott. Bruno CURTI - Esperto Componente  
Dott.ssa Carmela CASOLO - Esperto Componente

emette la seguente

**ORDINANZA**

**all'udienza del 06 aprile 2005**

nel procedimento di sorveglianza relativo a:

**RECLAMO AVVERSO SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELLA PENA (L. 207/03)**

PROMOSSO da **P. R.**

nato a il

Detenuto Casa Reclusione di ALESSANDRIA – SAN MICHELE;

in espiatione pena di cui a: **Sent. Corte Appello Torino dd. 05.05.1998;**

**DIFESO** da Avv.to come in atti;

**VISTO** il parere come da verbale \_\_\_\_\_ del P.G.;

**VISTI** gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

**CONSIDERATE** le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

**O S S E R V A**

Con ordinanza emessa in data 10.02.2005, il magistrato di sorveglianza di Alessandria ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della sospensione condizionata della pena (c.d. indultino) formulata dal detenuto P.R. in epigrafe meglio generalizzato. Il provvedimento citato motiva la declaratoria di inammissibilità con riferimento al divieto di cui all'art. 1, comma 3 lett. a) L. 207/03, essendo il soggetto condannato per delitti compresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis OP.

Con l'atto di reclamo, il detenuto sostiene che la sospensione condizionata della pena dovrebbe concedersi alle condizioni di cui all'art. 4-bis stesso, ovverosia – in tesi difensiva –

qualora non siano emersi a seguito dell'istruttoria compiuta, attuali collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva.

La tesi non ha pregio, dal momento che la norma dell'art. 4-bis OP non può che essere letta in connessione con le singole disposizioni che disciplinano la concessione dei benefici penitenziari e, tra questi, dell'indultino in particolare. In altri termini, la norma dell'art. 4-bis non costituisce una sorta di "lasciapassare" generalizzato in favore dell'accessibilità ai benefici della normativa penitenziaria per tutti coloro che non risultino attualmente collegati con la criminalità organizzata od eversiva, ma rappresenta una condizione ulteriore che detti soggetti debbono assolvere per poter aspirare alle misure in questione, la concedibilità delle quali è invece subordinata ai criteri stabiliti in piena discrezionalità dal legislatore. Nella fattispecie (con una preclusione analoga, del resto, a quella stabilita nell'art. 47-ter comma 1-bis OP) il legislatore ha stabilito, una volta per tutte, che la categoria dei condannati per delitto di cui all'art. 4-bis OP non ha titolo per essere ammesso al c.d. "indultino", sulla base di considerazioni di politica criminale che attengono, appunto, alla sfera della discrezionalità legislativa. Ne consegue che, di fronte di chiaro dettato normativo, l'interprete non può formulare interpretazioni contra legem sulla base del richiamo alle norme dell'art. 4-bis OP che potrebbero utilmente applicarsi nella parte enfatizzata dal reclamo soltanto in presenza di una norma concessiva che non escludesse in toto la possibilità di applicazione del benefici ai condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis OP.

Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che non applicabile la misura richiesta, e che l'impugnazione così come proposta dalla difesa di P. R. è infondata e come tale deve essere respinta.

**P. Q. M.**

**R I G E T T A**

**Il reclamo proposto dal difensore di fiducia di P. R. e conferma l'ordinanza emessa ai sensi della L. 207/03 dal Magistrato di Sorveglianza di ALESSANDRIA in data 10.02.2005.**

**Torino, così deciso in data 06 aprile 2005**

**IL PRESIDENTE  
(Dr. Fabio FIORENTIN)**